

Convenzione

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata "Soggetto Ospitante";

E

la Scuola di Psicoterapia del CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva (Sedi di Firenze, Sesto Fiorentino e Padova) con sede legale in Firenze Via Cavour 64, P. IVA 04451500484, nella persona del suo Rappresentante Legale, Prof. Gabriele Chiari, di seguito denominata "Soggetto Promotore",

PREMESSO CHE

La Legge 18.02.1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*" fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

L'art. 3 della suddetta legge stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica:

- le scuole di psicoterapia abilitate sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli art. 2 e 8 del Regolamento Ministeriale n. 509/1998, "*Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (art. 17 comma 96 della legge n.127/97)*":
 1. gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale);
 2. il suddetto tirocinio pratico ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10/12/2004 e la Circolare Miur, prot. n. 2563 del 29/05/2008, prevedono che nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi della Scuola che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore è concordata la stipula della presente convenzione il cui oggetto è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. A questo proposito, il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini

della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Il Soggetto Ospitante garantisce che, nelle proprie strutture, si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e all'interno dei Servizi operano psicologi psicoterapeuti o medici psicoterapeuti che possono svolgere il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento.

Art. 2 - Numero di tirocinanti

Nell'ambito di tale collaborazione il Soggetto Ospitante accoglie per ogni anno formativo un numero di allievi della Scuola pari a tre, per un totale di 140 ore annue ciascuno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del Soggetto Ospitante.

Art. 3 – Titoli specializzandi

Alle attività di tirocinio di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi -esclusivamente laureati in Medicina o Psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni-iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 4 – Specifiche della Collaborazione

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D), della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, le attività saranno svolte con la supervisione di un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore, in veste di Responsabile Didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta (Psicologo, Psichiatra e/o Neuropsichiatra infantile) designato dal Soggetto Ospitante, in veste di responsabile dell'Ente.

La Scuola s'impegna ad inviare Progetto Formativo e di Orientamento e/o altri documenti che servono al Soggetto Ospitante per l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio pratico per ogni allievo.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché di quanto previsto dal GDPR 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

La Scuola provvede ad assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Società Reale Mutua di Assicurazioni).

In caso di sinistri verificatesi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento alla Scuola, che si impegna a sua volta, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.

La Scuola s’impegna a trasmettere copia delle coperture assicurative al Soggetto Ospitante.

Art. 7 - Rilascio attestazione di frequenza

Al termine del periodo di tirocinio il Tutor del Soggetto Ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s’impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell’allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su formale richiesta, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 - Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica. Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n- 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante.

Letta, firmata e sottoscritta.

Per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

“CESIPc”

Il Rappresentante Legale

Prof. Gabriele Chiari

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Viggiani